

INFORMATIVA SINTETICA IMU Anno di imposta 2024

LEGGE 30 dicembre 2023 n. 213 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Per la corretta applicazione dell'IMU 2024 si ricorda:

a) ESENZIONE IMU "IMMOBILI MERCE": a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza

b) ESENZIONE DALL'IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI. A decorrere dal 1 gennaio 2023 sono, altresì, **esonerati** dal pagamento dell'IMU **gli immobili occupati abusivamente** ex art. 1, commi 81 e 82 della Legge n. 197/2022. Per essere esentato dal pagamento, il proprietario deve aver presentato la denuncia per occupazione abusiva all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici.

c) CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO. Dal 1 gennaio 2023 **la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50%** dopo che, solo per la sola annualità 2022, era stata innalzata al 62,5% (art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

ALIQUOTE IMU 2024 approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28.12.2023

N.	CATEGORIA CATASTALE	DESCRIZIONE IMMOBILE	ALIQUOTE 2024
		Per tutti gli immobili non rientrati nelle categorie sotto specificate si applica l'aliquota ordinaria	11,40 per mille
1	A/1, A/8 e A/9 + C/2, C/6 e C/7	Abitazione principale e pertinenze	6,00 per mille
2	Tutti gli A (esclusi A/1, A/8, A/9 e A/10) + C/2, C/6 e C/7	Abitazione e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado. Riduzione della base imponibile del 50% (ai sensi dell'art. 1 c. 747 lett. c della Legge 160/2019)	10,60 per mille
3	Tutti gli A (esclusi A/1, A/8, A/9 e A/10) + C/2, C/6 e C/7	Abitazione e pertinenze affittate a canone concordato, riduzione dell'imposta del 25%. (Ai sensi dell'art. 1 c. 760 della Legge 160/2019)	10,60 per mille
4	Tutti gli A (esclusi A/10) + C/2, C/6 e C/7	Altri immobili (cosiddette seconde abitazioni)	11,40 per mille
5	A/10	Uffici e studi privati	11,40 per mille
6	D/5	Istituti di credito, cambi e assicurazioni	11,40 per mille
7	Tutti gli D (esclusi D/5 e D/10)		10,60 per mille
8	C/1	Negozi e botteghe	11,20 per mille
9	C/3	Laboratori arti e mestieri	11,20 per mille
10		Aree fabbricabili	11,40 per mille
11	D/10 e TUTTE le categorie catastali	con annotazione in visura "Sussistenza dei requisiti di ruralità" cosiddetti Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
12		Immobili merce invenduti delle imprese costruttrici e non locati (art. 1 c. 751, della Legge 160/2019)	Esenti
13		Immobili oggetto di ordinanza di inagibilità causa sisma del 15.12.2009	Esenti
14		Immobili oggetto di ordinanza di inagibilità causa sisma del 24.8.2016 e seguenti scosse (abbattimento del 50% base imponibile come per immobili inagibili)	Si applica l'aliquota specifica della categoria catastale interessata
15		Terreni agricoli	Esenti

Sono **INVARIATI** i valori di riferimento delle **aree edificabili** ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 362 dl 30.11.2023

VERSAMENTO dell'imposta è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate con scadenza 17 giugno e 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

NESSUN bollettino sarà recapitato a casa, il versamento va fatto utilizzando il modello F24 che è **gratuito** e non comporta spese di commissione - Il codice identificativo del Comune di Marsciano da indicare è **E975**.

Questi sono i codici tributo, nella "Sezione IMU e altri tributi locali" del modello F24, per gli immobili per i quali si è tenuti al pagamento dell'imposta da utilizzare:

CODICI	TRIBUTO da utilizzare
3912	COMUNE - abitazione principale
3913	COMUNE – strumentali agricoli
3916	COMUNE – aree fabbricabili
3918	COMUNE – altri fabbricati
3930	COMUNE – incremento gruppo D
3925	STATO – gruppo D

Tutte le comunicazioni_variazioni e/o agevolazioni delle quali si usufruisce, relative **all'IMU 2024, devono** essere rese note con dichiarazione.
Scade il 30.06.2024 il termine per presentare le dichiarazioni IMU dell'anno 2023.

Informazioni e chiarimenti: an.pettinacci@comune.marsciano.pg.it tel. **075 8747292** - d.bettini@comune.marsciano.pg.it tel. **075 8747287**

Marsciano, 22.05.2024